

pagamenti nel 2004, seguito da un lieve aumento degli stessi nell'anno successivo (peraltro in gran parte riconducibile all'accumulo di cospicui residui di stanziamento), mentre nel 2006 la "macchina" degli incentivi aveva ripreso a funzionare, pur se le erogazioni effettuate avevano essenzialmente riguardato pagamenti in dipendenza di finanziamenti decisi negli anni precedenti. Neppure il 2006, del resto, ha visto la completa attuazione della riforma in questione, tanto che su quest'ultima è dovuto intervenire il ricordato DL n. 262 del 2006, con cui sono anche state revocate le proposte relative a 30 contratti di programma, approvati dal CIPE "sub condizione" e non registrati dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda specificamente i principali incentivi, sono stati approvati nel 2007 le graduatorie relative ai progetti ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 (in relazione alla quale il DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge n. 127 del 2007, ha semplificato le procedure di concessione), con l'erogazione di contributi per l'importo di euro 401,3 milioni, e di euro 18,4 di finanziamento agevolato.

Nell'ambito del nuovo fondo per la competitività e sviluppo, la ripartizione delle risorse (effettuata, secondo le previsioni della norma istitutrice dello stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato in data 11 luglio 2007) ha visto l'assegnazione ai progetti di innovazione industriale della somma complessiva di euro 990 milioni per il triennio 2007-2009, (dei quali 270 milioni per il 2007), e per la continuità degli interventi di euro 60 milioni per il 2007.

Per quanto riguarda il FAS, risultano trasferiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del MISE (il quale coordina la gestione del suddetto fondo) agli uffici dello stesso Ministero preposti alla gestione degli incentivi alle imprese circa 680 milioni di euro. Al riguardo, va ricordato che il FAS viene impiegato per la quota nazionale dei succitati finanziamenti comunitari, relativi alle azioni previste dai programmi operativi nazionali e regionali. In ordine alla programmazione negoziata, oltre alla stipula di nuovi contratti di localizzazione, si è provveduto alla preparazione dei provvedimenti necessari al reimpiego delle risorse già stanziare per contratti di programma successivamente revocati, secondo quanto in generale disposto dal succitato DL n. 81 del 2007, il che permetterà tra l'altro l'utilizzo delle risorse relative ai trenta contratti sopra ricordati.

E' proseguita infine, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale" (inserito nella programmazione dei cofinanziamenti comunitari per il periodo 2000-2006) la gestione dei "PIA" (pacchetto integrato di agevolazioni, un sistema in grado di semplificare, integrandole, le procedure di accesso alle agevolazioni stesse), che annoverano il PIA "innovazione" ed il PIA "networking".

Come si è più sopra accennato, le risorse stanziare per il supporto alla competitività sono tra l'altro impiegate per l'attuazione dei programmi operativi nell'ambito dei fondi strutturali, con riguardo alle azioni appunto volte al raggiungimento di tale obiettivo, tanto per la parte di intervento esclusivamente nazionale, che per la quota cofinanziata dall'Unione Europea.

Da ciò discende, sul piano operativo, che il MISE funga, secondo la specifica normativa comunitaria al riguardo, da "Autorità di gestione" (come si è in particolare verificato, per il Programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale", nell'ambito della

programmazione 2000-2006), e pertanto si occupi, oltre che della programmazione stessa, della verifica dell'ammissibilità dei diversi interventi e del monitoraggio, sorveglianza e coordinamento delle azioni.

La materia è stata oggetto nel 2007 di un'indagine di controllo della Corte, portante su irregolarità e frodi in materia di fondi strutturali, che ha riguardato in particolare la gestione dei programmi in questione nelle Regioni sede degli interventi del cosiddetto "obiettivo 1" (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). L'esame compiuto ha evidenziato vari problemi attinenti la procedura di erogazione dei contributi, specificamente con riguardo all'azione degli "organismi intermedi" parte del procedimento.¹

3.3. Regolazione dei mercati

L'attività di regolazione dei mercati corrisponde, nella nuova classificazione del bilancio, alla missione n. 12, cui sono riconducibili tre programmi 1) iniziative per la tutela dei consumatori, 2) interventi per promuovere la concorrenza, 3) vigilanza sui mercati e sui prodotti, dei quali l'esame compiuto nella presente Relazione prende in esame i primi due.

La funzione in questione assume rilevanza nell'esercizio 2007, in accordo con quanto più sopra osservato a proposito degli obiettivi della politica di sviluppo, soprattutto in ordine all'attività di liberalizzazione (la quale ultima, peraltro, ha interessato altresì la materia della politica energetica, profilo che sarà quindi ivi trattato).

Anche in questo caso, si tratta di attività di carattere eminentemente amministrativo, e pertanto non molto significativa in rapporto all'insieme delle risorse finanziarie gestite dal Ministero. Va al riguardo menzionata l'attività di finanziamento e monitoraggio di iniziative in favore dei consumatori, svolta dall'Amministrazione mediante le risorse provenienti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed all'uopo riassegnate, come previsto dalla legge n. 388 del 2000.

La gestione di questa attività deve tuttavia tener conto del meccanismo delle riassegnazioni da parte del MEF, mediante il quale le risorse in questione vengono attribuite al MISE; di conseguenza, l'effettiva disponibilità dei fondi relativi a ciascun esercizio si verifica di regola molto dopo il suo inizio, se non in quello successivo. Ciò si è puntualmente verificato anche per il 2007 quanto al relativo importo di circa 18 milioni di euro, riassegnati solo in data 27 dicembre.

Tra i provvedimenti emanati al riguardo nel corso del 2007 (che hanno fatto seguito al DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge n. 248 del 2006), va anzitutto ricordato il DL n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007, con cui, in base alla legge n. 248 del 2006, venivano introdotte norme liberalizzatrici di diversi settori economici (telecomunicazioni, assicurazioni, mutui immobiliari, trasporto ferroviario, nonché varie attività del terziario), oltre ad una serie di disposizioni a tutela dei consumatori, in materia di pubblicità ed informazione commerciale. Oggetto analogo a queste ultime hanno poi il d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007 in tema

¹ Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali deliberazione n. 2 /2007 del 20 febbraio 2007.

di pubblicità ingannevole, ed il d.lgs. n. 146, in pari data, in tema di pratiche commerciali sleali, entrambi attuativi della Direttiva 2005/29/CE.

Secondo le rilevazioni effettuate dall'ISTAT, i prezzi in vari settori interessati dai suddetti provvedimenti (in particolare, i farmaci da banco, la telefonia mobile, il trasporto aereo, oltre alle spese collegate all'accensione di mutui immobiliari) hanno registrato nel 2007 una diminuzione.

In *subiecta* materia, non si può certamente tralasciare, infine, l'istituzione da parte della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), presso il MISE, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, tra le cui competenze spiccano da un canto la tenuta ed elaborazione delle informazioni sulla evoluzione dei prezzi - raccolte tramite varie Autorità - e la loro diffusione, anche in forma comparativa, per via telematica, dall'altro l'attività di referto su dinamiche ed eventuali anomalie dei prezzi al Ministro dello sviluppo economico, il quale provvede, ove necessario, ad effettuare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed a formulare proposte normative.

Merita sottolineare come le norme istitutive della nuova figura abbiano disegnato uno strettissimo legame tra questa ed il MISE. A parte la ricordata collocazione del Garante "presso" il Ministero, infatti, è previsto che lo stesso sia nominato (con dPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico) tra i dirigenti di prima fascia del MISE, si avvalga delle strutture di questo, ed infine mantenga le proprie funzioni nell'organico dell'Amministrazione.

La (sia pur di recentissimo inizio) attività del Garante è consistita anzitutto nel monitoraggio dei prezzi e nella conseguente informazione nei confronti rispettivamente delle categorie produttive e dei consumatori, mediante l'utilizzo delle banche dati esistenti (in particolare, dell'Osservatorio prezzi e tariffe, già operante presso il Ministero, che curava anche un apposito sito internet, sul quale è stata ora aperta una casella di posta elettronica destinata alle segnalazioni dei consumatori, in attesa che divenga operativo il portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi previsto dalla ricordata legge finanziaria 2008).

L'Unione delle Camere di commercio (Unioncamere) ha poi reso operativo, dal febbraio 2008, un numero verde, attraverso il quale i cittadini possono inviare segnalazioni al Garante, come pure previsto dalla ripetuta Finanziaria 2008. La sintesi delle relative rilevazioni è utilizzata dalle strutture ministeriali di supporto del Garante per fornire a quest'ultimo una periodica relazione.

Sempre allo scopo di incrementare la raccolta di informazioni in materia di prezzi, sono in corso di definizione apposite convenzioni, oltre che con la succitata Unioncamere, con l'ANCI e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Anche precedentemente all'istituzione del Garante, peraltro, le strutture del Ministero preposte alla funzione di regolazione dei mercati (ex Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, divenuta, a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione cui si è fatto cenno più sopra, Direzione generale per la concorrenza e i consumatori) avevano operato per monitorare prezzi e tariffe. Al riguardo, vanno ricordate le iniziative congiunte con il Ministero delle politiche agricole per la convocazione di "tavoli" - di confronto tra Associazioni dei consumatori e operatori della grande distribuzione alimentare e relativi ai settori cerealicolo e lattiero-caseario - per l'individuazione di iniziative comuni volte al contenimento dei prezzi.

Sempre in coordinamento con il Ministero delle politiche agricole, è stato attivato un “Piano antispesulazione” per contrastare le tensioni dei prezzi sui mercati cerealicolo e lattiero-caseario, con l'istituzione di una *task force* interministeriale con il compito di effettuare controlli mirati in tali settori.

Di particolare rilievo, atteso il carattere generale degli interessi coinvolti, l'attività di monitoraggio sull'attuazione della disciplina relativa al risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale. La materia com'è noto è stata regolata dal d.P.R. n. 254 del 2006, entrato in vigore nel 2007 ed emanato ai sensi del “Codice delle assicurazioni private” contenuto nel d.lgs. n. 209 del 2005. L'Amministrazione (già partecipe del procedimento di preparazione dei suddetti provvedimenti) continua a seguire i risultati della riforma, sulla base dei dati appositamente elaborati da ISVAP, CONSAP ed ANIA.

Da tali dati, risulta che già nel primo anno di operatività del nuovo sistema (1 febbraio - 31 dicembre 2007) i tempi di liquidazione dei sinistri sono diminuiti.

3.4. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Come già accennato, le attività in materia di commercio internazionale e sostegno al sistema produttivo sono svolte, nell'ambito dell'Amministrazione centrale dello Stato, dal Ministero del commercio internazionale. Tre le funzioni ad esse riconducibili: politica commerciale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*.

La funzione della politica commerciale - coordinata con le altre attività di promozione e supporto del sistema produttivo riconducibili a quella che nella nuova classificazione del bilancio statale è indicata come missione n. 16 - cui vanno ricondotti tre programmi, 1) politica commerciale, 2) promozione del *made in Italy*, 3) sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, tutti esaminati in questo paragrafo - è strategica. Essa appare incentrata sulla tutela delle nostre produzioni nell'ambito appunto dei rapporti commerciali internazionali, e tesa sia a favorire le esportazioni, che a difendere settori vitali della nostra economia dalla concorrenza sleale attuata attraverso le importazioni illegali.

Due le principali linee direttrici: la definizione degli indirizzi di politica commerciale e la gestione degli scambi. Si tratta quindi di attività che si estrinsecano pressoché esclusivamente attraverso la partecipazione e/o l'organizzazione di incontri, ovvero di natura squisitamente amministrativa, e che non hanno quindi una rilevante ricaduta sulla gestione finanziaria del Ministero del commercio internazionale.

In ordine alla politica commerciale, l'Amministrazione ha attivamente partecipato, in rappresentanza dell'Italia e dei suoi interessi commerciali, a negoziati ed incontri svoltisi in diverse sedi internazionali, oltre che nel nostro Paese (Organizzazione mondiale del commercio, numerose Commissioni miste intergovernative, Organi composti da rappresentanti delle parti sia a livello politico che amministrativo, Comitati intergovernativi, incontri bilaterali con Paesi ritenuti strategici per il nostro commercio internazionale, nonché, da ultimo ma certo non meno importante, l'ambito comunitario, nelle sue varie articolazioni).

Proprio sul piano comunitario appare particolarmente rilevante (ed evidentemente strettamente collegata con la promozione del *made in Italy*) l'attività svolta presso la Commissione, per il mantenimento e rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale (in primo luogo quello dell'antidumping), contribuendo al superamento di una linea contraria portata avanti nel corso del 2007 nel seno della stessa Commissione.

In ordine alla gestione del regime degli scambi, oltre all'attività relativa agli scambi dei prodotti cosiddetti "duali" (ovvero progettati e fabbricati per l'utilizzo civile, ma che possono anche venire impiegati nella costruzione di armi), va ricordata quella di rilascio delle licenze di importazione relative a settori commerciali interessati da misure di contingentamento a livello comunitario, nonché dei provvedimenti autorizzatori per l'esportazione dei prodotti agro-alimentari.

Il rilascio di questi ultimi titoli consente agli operatori interessati di beneficiare delle restituzioni all'esportazione previste dalla normativa comunitaria.

Propedeutico a tale rilascio è peraltro, secondo la normativa vigente, il deposito di una cauzione, incamerata dall'Amministrazione in caso di mancata utilizzazione del relativo titolo. Ciò dà luogo alla gestione delle cauzioni stesse, nonché degli eventuali contenziosi sorti dai provvedimenti di incameramento. Le somme versate all'erario nel 2007 in seguito a tali vicende ammontano a circa 307.000 euro.

L'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - strettamente connessa alla politica commerciale, ed a questa accomunata dall'impulso alla produttività - ha visto la prosecuzione, iniziata nel 2000, dell'assistenza tecnica alle Regioni interessate al Progetto "Italia internazionale": sei Regioni per cinque continenti. Si tratta di un progetto inserito nel programma operativo regionale presentato da sei Regioni dell'obiettivo 1, co-finanziato dalla UE.

Sempre con riferimento ai co-finanziamenti comunitari, l'Amministrazione ha svolto azioni di definizione di programmi presentati da singole Regioni, e partecipato, con i rappresentanti del MISE, a riunioni concernenti la nuova programmazione 2007-2013, l'assistenza tecnica in favore delle Regioni dell'obiettivo 1 (ed in generale delle Autorità di gestione di programmi operativi aventi ad oggetto l'internazionalizzazione delle imprese), nonché la definizione degli accordi di programma. Infine, su richiesta del MISE, è stata promossa la realizzazione di progetti di gemellaggio tra Regioni dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2.

A livello regionale, la "Task force internazionalizzazione", oltre a porre in essere la suddetta assistenza tecnica, ha contribuito all'implementazione degli SPRINT, sportelli attraverso cui operano i programmi regionali di internazionalizzazione, mediante la partecipazione alle riunioni del relativo Organo di coordinamento ed il costante contatto con le autorità regionali.

Da ricordare poi l'attività di "tutoraggio" nei confronti delle imprese, al fine sia di accrescerne la capacità progettuale che di identificare idonei strumenti di sostegno all'internazionalizzazione. In questa ottica, sono stati avviati vari progetti multiregionali.

Il Ministero esercita la programmazione ed il monitoraggio nei confronti della SIMEST S.p.A. (dallo stesso partecipata per il 76 per cento), ed alla quale il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 143 ha attribuito la gestione degli interventi di sostegno al sistema produttivo, la cui azione presenta

rilevanza finanziaria. I dati qui esposti vanno peraltro coordinati con quelli contenuti in altra parte della Relazione, che si occupa in generale dei fondi di rotazione.

Tra le specifiche disposizioni in base alle quali la SIMEST opera, si ricordano la legge n. 394 del 1981 (concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale nei Paesi extra UE), la legge n. 304 del 1990 (concessione di finanziamenti agevolati per la partecipazione a gare internazionali) ed il d.m. n. 136 del 2000 (concessione di finanziamenti per la realizzazione di studi di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica).

In ordine ai finanziamenti ex legge n. 394 del 1981, sono pervenute nel corso del 2007 92 domande, per un importo complessivo di euro 105,2 milioni, mentre altre 30 risultavano pendenti al 31 dicembre 2006. Sono state accolte 74 domande per un importo di circa euro 81,3 milioni. Le domande ex legge n. 304 del 1990 sono state nel 2007 in numero di 7, per l'importo di circa euro 2,5 milioni (6 le domande pendenti al 31/12/2006). Sono state accolte 5 domande per un importo di circa euro 2,3 milioni. Relativamente al d.m. n. 136 del 2000, risultano pervenute 32 domande nel 2007, mentre altre 8 erano pendenti al 31 dicembre 2006. Sono state accolte 24 domande, per un importo di circa euro 4,6 milioni.

La legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, all'art. 1, comma 932, l'unificazione di tutte le risorse finanziarie gestite dalla SIMEST quali fondi di "Venture capital" in un unico fondo, dotato di 228 milioni di euro e denominato "Fondo unico per operazioni di Venture capital". Delle 74 istanze di finanziamento di questo tipo presentate, 49 sono state accolte, per l'importo di euro 35.366.000.

Sono stati effettuati controlli a campione su programmi di finanziamento agevolato ex legge n. 394 del 1981 e su investimenti partecipati da fondi di Venture capital.

Infine, vanno menzionate l'attività svolta dall'Amministrazione quale portavoce della delegazione italiana presso la UE e l'OCSE, nonché la regolare partecipazione a riunioni in materia di aiuti di Stato presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, e di cooperazione allo sviluppo presso il Ministero degli affari esteri, e l'attività di monitoraggio dell'interscambio commerciale italiano, che dà anche luogo alla pubblicazione di una rivista specializzata.

L'attività promozionale del "*made in Italy*" (inteso come complesso delle nostre produzioni di eccellenza, comprendente i settori tessile, calzaturiero, alimentare ed altri) viene necessariamente ad affiancare quelle, già esaminate, riguardanti la politica commerciale e l'internazionalizzazione delle imprese, supportando quest'ultima e trovando, per così dire, una "sponda" nell'attuazione della prima a tutela del nostro sistema produttivo.

La promozione del "*made in Italy*" - sia per quanto riguarda direttamente il Ministero del commercio internazionale che i rapporti con l'Istituto per il commercio estero (ICE), Ente strumentale dello stesso - ruota, dall'esercizio 2004, intorno alla gestione dei fondi straordinari all'uopo stanziati in ogni legge finanziaria, a partire dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Questa infatti destinava alla promozione in questione 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni per il 2005 e 20 milioni a decorrere dal 2006, oltre a disporre una serie di misure specifiche di sostegno, quali l'attività formativa (demandata alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze), uno speciale fondo di assistenza alle imprese e l'istituzione di appositi uffici preposti alla

tutela del marchio e delle denominazioni di origine presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi dell'ICE all'estero, un' esposizione permanente del design italiano in Roma.

Delle suddette vicende la Corte ha dato atto nelle passate Relazioni in sede di parifica del Rendiconto dello Stato, nonché nell'ambito di una recente Relazione di controllo specificamente dedicata a tali argomenti.²

Nel 2007, si registra l'esaurimento degli stanziamenti corrispondenti ad alcune tra le misure ricordate, che erano stati previsti dalla citata legge n. 350 del 2003 solo per il triennio 2004-2006: è questo il caso dell'Esposizione del design, del fondo di assistenza alle imprese e degli uffici per la tutela del marchio. D'altro canto, i fondi destinati alla formazione sono stati, a partire dall'esercizio 2005, attribuiti direttamente alla Suola superiore dell'economia e delle finanze, la quale ha quindi direttamente programmato le relative iniziative. Tuttavia, nel 2007 le attività relative ai suddetti fondi ed uffici sono proseguite con l'utilizzo dei relativi residui del precedente esercizio, come si dirà più avanti.

Lo stanziamento dei fondi destinati ad azioni di sostegno del *made in Italy* - già ridotto per l'esercizio 2006 a 10 milioni di euro, ed ulteriormente diminuito per effetto dei provvedimenti di compressione della spesa contenuti nella legge finanziaria 2006 - previsto nel d.d.l. di bilancio nell'importo di euro 9.303.255, è stato successivamente integrato dalla legge finanziaria 2007 (legge 26 dicembre 2006, n. 296, comma 936) di 20 milioni di euro per il 2007 e di 26 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Tale infatti è l'importo figurante. Tuttavia, su detto stanziamento ha ancora inciso l'accantonamento previsto dal comma 507 della suddetta legge finanziaria, per cui le somme effettivamente disponibili sono state pari a euro 27.133.776.

La legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha stabilito che per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una quota del fondo per la promozione del *made in Italy*, pari ad un milione di euro, fosse destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità di taluni specifici prodotti tessili, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale.

Gran parte dell'attività promozionale in discorso viene svolta, come accennato, dall'ICE. In effetti, questa specifica azione si è naturalmente inserita nel contesto della tradizionale azione dell'Istituto, finalizzata alla promozione in generale delle produzioni italiane all'estero secondo l'indirizzo annualmente dettato dal Ministero mediante linee direttrici (attraverso le quali, oltre ad incanalare l'attività dell'Istituto, viene altresì indirettamente orientata una serie di iniziative di Regioni, Camere di commercio, Associazioni di categoria cofinanziate dallo stesso ICE).

Negli esercizi precedenti, lo strumento utilizzato per l'attribuzione all'ICE delle competenze e dei fondi per l'attività di promozione del *made in Italy* erano state apposite convenzioni stipulate dal Ministero. Per il 2007, si è invece fatto ricorso ad un decreto ministeriale (in data 31 maggio 2007), con il quale sono stati indicati i settori ed i Paesi interessati dai progetti da realizzare ed i relativi fondi (nei limiti del suddetto importo di euro 27.133.776), riservando il trasferimento di questi ultimi all'Istituto e la definizione delle modalità di rendicontazione da parte dello stesso ad un

² Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato deliberazione n. 13/2007/G del 25 giugno 2007.

successivo provvedimento dell'Amministrazione.

L'esercizio 2007 ha poi visto la messa in atto di due delle misure per la promozione del *made in Italy* più sopra ricordate, ovvero la costituzione presso le sedi estere ICE degli uffici per la tutela del relativo marchio, nonché delle attività agli stessi collegate, finalizzate all'assistenza alle imprese in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Infatti, si è proceduto - secondo i termini di apposita convenzione stipulata tra Ministero ed ICE nel 2006 - alla selezione del relativo personale. Gli uffici sono attualmente in corso di attivazione in varie sedi (tra cui New York, Pechino, Mosca, Dubai, ritenute strategiche per l'attività da svolgere). Del pari, l'ICE è stato delegato alla realizzazione di varie attività di assistenza alle imprese, collegate al funzionamento degli uffici, da realizzare mediante l'apposito fondo sopra ricordato. Come già accennato, le azioni suddette sono state finanziate con fondi stanziati negli anni precedenti e non utilizzati.

In generale, in ordine ai rapporti tra il Ministero e l'ICE, va ancora osservato che il contributo annuale corrisposto per il 2007 a quest'ultimo Ente per l'attuazione di iniziative a sostegno ed impulso del commercio estero è ammontato ad euro 59.977.000.

Sull'Istituto il Ministero esercita, oltre all'indirizzo, anche la vigilanza, attraverso l'approvazione sia del programma promozionale (redatto in base alle ricordate linee direttrici del Ministro) che di specifiche, rilevanti delibere assunte dal Consiglio di amministrazione, ed il monitoraggio dello svolgimento delle iniziative intraprese.

L'Amministrazione ha poi proseguito l'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e di promozione delle produzioni italiane, attraverso la consueta gestione degli strumenti finanziari previsti da vari provvedimenti normativi (legge n. 1083 del 1954 sui contributi per lo sviluppo delle esportazioni, d.lgs. n. 143 del 1998 sulle intese operative attuative di accordi di settore, legge n. 83 del 1989 sui contributi ai consorzi multiregionali per l'esportazione, legge n. 394 del 1981 sui consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri).

Per tutti i suddetti strumenti, sono state esaminate le domande di contributi presentate, ed emessi i provvedimenti di concessione degli stessi in ordine a quelle accolte, oltre all'esame dei rendiconti relativi a progetti già finanziati in precedenza.

Va osservato che sullo stanziamento inizialmente previsto hanno gravato le riduzioni operate per effettuare gli accantonamenti prescritti dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 507), nonché lo storno di euro 590.000 al Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio, titolare, nell'attuale assetto delle Amministrazioni centrali dello Stato, di funzioni in precedenza attribuite al MISE.

E' infine proseguita l'attività, già iniziata negli anni precedenti, volta a stipulare accordi di programma con le Regioni, al fine di evidenziare le esigenze specifiche, legate alle caratteristiche territoriali, in materia di internazionalizzazione. Sono state così cofinanziate (con la partecipazione anche di capitali privati) convenzioni operative con 13 Regioni, attinenti a settori strategici per la nostra economia, quali quelli della moda, della meccanica e dell'elettronica. I dati finanziari attinenti a queste attività sono riassunti nella seguente tavola 4.

Accordi di programma con le Regioni – esercizio finanziario 2007

	<i>in migliaia di euro</i>
Ministero	12.837,0
Regioni	15.266,0
Finanziamento privato	5.414,0
Totale MCI/Regioni	33.517,0
Totale cofinanz. 6 Regioni *	5.182,0
Totale cofinanz. 7 Regioni **	7.655,0

*Veneto, Marche, Liguria, Valle d'Aosta, Puglia, Calabria

**Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Bolzano, Toscana, Umbria, Piemonte

Dai dati forniti dall'ISTAT relativi allo stato della nostra bilancia commerciale, sembra potersi inferire che le azioni in generale volte all'internazionalizzazione del sistema produttivo - ricomprendenti quindi tutte le attività sopra descritte - hanno prodotto risultati concreti. Nei primi mesi del 2008 infatti, a fronte di un saldo complessivo ancora negativo, ma in progresso rispetto all'anno precedente (4,5 miliardi di euro contro i 5,56 miliardi del 2007), si registra per le esportazioni verso i Paesi UE un saldo positivo di 1,14 miliardi di euro contro i 493 milioni di euro del 2007.

4. Considerazioni conclusive

Gli obiettivi ed i contenuti della politica dello sviluppo esaminata nei paragrafi precedenti, pur molteplici e vari, appaiono in effetti strettamente collegati tra di loro, e tutti funzionali al recupero del sistema produttivo.

I problemi strutturali della nostra economia richiedono un deciso intervento di incentivazione delle imprese, attuato sempre più in forma di finanziamenti agevolati, in luogo dei tradizionali contributi. Va poi incrementata la competitività, tanto attraverso l'apertura dei mercati interni (con conseguenti benefici effetti sui prezzi, a vantaggio dei consumatori) quanto rendendo le imprese italiane più attrezzate per misurarsi sui mercati globali.

Legate a questi obiettivi sono, intuitivamente, anche le politiche dell'energia, della ricerca ed innovazione, dello sviluppo e riequilibrio territoriale, trattate in altri capitoli della Relazione.

Attesa la portata e la molteplicità dei fini in questione, appare chiaro come il loro perseguimento debba necessariamente involgere un intervallo temporale non breve; per le stesse ragioni, d'altra parte, numerosi sono gli attori interessati, oltre alle Amministrazioni centrali coinvolte.

Il 2007 ha visto lo sviluppo di una generale riforma degli incentivi alle imprese intrapresa già da vari anni - di cui la Corte ha dato e continuerà a dar conto - ma altresì un notevole impulso (anche in attuazione di norme comunitarie) alla liberalizzazione dei mercati interni, ed il proseguimento dell'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con specifico

riguardo alle produzioni di eccellenza del *made in Italy*.

Se per la riforma degli incentivi (tuttora in itinere, come s'è visto) e gli altrettanto recenti interventi nel campo della concorrenza non appare ancora possibile trarre conclusioni, qualche concreto risultato positivo sembra registrarsi, come esposto più sopra, in ordine al sostegno alle imprese nell'azione sui mercati esteri anche se, sulla base delle precedenti considerazioni in ordine alla interdipendenza degli obiettivi in questione, è verosimile ritenere che questi risultati siano stati in parte propiziati anche da azioni riconducibili alle rimanenti missioni.

Il Turismo

- 1. Considerazioni generali.**
- 2. Contesto normativo e programmatico.** - 2.1. *Quadro normativo comunitario.* - 2.2. *Quadro normativo ed amministrativo italiano.*
- 3. La politica del turismo in Italia: obiettivi e risorse.**
- 4. La missione turismo – programmi e attività.** - 4.1. *Iniziative assunte in tema di turismo dalla legge finanziaria 2007.* - 4.2. *ENIT e PromuovItalia.* - 4.3. *Coordinamento e promozione turistica.*
- 5. Considerazioni conclusive.**

1. Considerazioni generali

Pur rappresentando il turismo, specie se ben indirizzato e coordinato, una delle principali fonti di ricchezza per un Paese quale l'Italia, provvisto di innumerevoli bellezze naturali e di incomparabili reperti artistici e beni culturali, esso è stato sempre considerato di interesse prevalentemente regionale e locale, tanto da non figurare fra le materie intestate dall'articolo 117 novellato della Costituzione alla potestà legislativa dello Stato, non solo di natura esclusiva ma neppure concorrente.

Eppure lo Stato, a livello di legislazione ordinaria, ha sempre rivendicato a sé competenze soprattutto di indirizzo, coordinamento e regolazione in tema di turismo, per l'indubbio rilievo che esso riveste per l'economia nazionale.

Negli ultimi tempi il turismo è stato poi variamente intestato, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, a diversificate strutture del Potere esecutivo, in un susseguirsi di norme che non è chiaro se abbia ormai avuto fine.

Attribuite alla competenza del Ministero delle attività produttive con l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, le funzioni in materia di turismo sono state trasferite, con l'art. 1, comma 11 *bis* del decreto-legge n. 181 del 2006, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 233 del 2006, nonché con il successivo decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con la legge n. 286 sempre del 2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, all'individuazione ed all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie.

Per lo svolgimento delle dette attribuzioni, il comma 19 *quater* dell'art. 1 del già citato decreto legge n. 181 del 2006, anch'esso modificato dal decreto legge n. 262 nel testo

convertito, ha disposto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con contestuale soppressione della Direzione generale del turismo dell'ex Ministero delle attività produttive.

Il Dipartimento svolge funzioni di valorizzazione, armonizzazione, e sviluppo del sistema turistico, vigilanza sugli Enti (Agenzia ENIT, ACI, e Club Alpino Italiano), tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori. Le attività di vigilanza sull'Agenzia ENIT, sull'ACI, sugli Automobil Club provinciali e locali e sul CAI (Club Alpino Italiano) si sostanziano in una verifica sia degli atti inerenti la specifica attività istituzionale sia di quelli relativi alla corretta gestione delle risorse in osservanza delle vigenti disposizioni. Per quanto riguarda l'Agenzia ENIT viene svolta anche una funzione di indirizzo con particolare riguardo all'attività istituzionale dell'Agenzia, che si concretizza nelle programmazioni triennali e annuali di promozione turistica dell'Italia all'estero. Inoltre il Dipartimento ha provveduto al trasferimento delle risorse per il funzionamento all'ENIT e al CAI¹.

L'organizzazione del Dipartimento del Turismo è stata definita con il dPCM del 6 febbraio 2007, con il quale ne sono state organizzate le strutture. In particolare:

- il Dipartimento è organizzato in due Uffici di livello dirigenziale generale: l'Ufficio per la programmazione e il coordinamento delle politiche turistiche e l'Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi;
- ciascun ufficio è articolato su servizi di livello dirigenziale non generale, quattro per il primo degli uffici e quattro per il secondo;
- il Capo del Dipartimento è assistito da due servizi di supporto, alle sue dirette dipendenze.

A fronte di 10 posti di funzione dirigenziale (8 nei servizi degli Uffici e 2 presso i servizi di supporto) risultano in servizio presso il Dipartimento solo 5 dirigenti.

2. Contesto normativo e programmatico

2.1. Quadro normativo comunitario

Il processo di sviluppo della maggior parte dei Paesi europei è influenzato quotidianamente dal turismo, che nel suo insieme svolge un ruolo di particolare importanza.

Il trattato CE originariamente non consentiva alla Comunità di condurre una politica propria in materia di turismo, ma in seguito alla riforma del Trattato di Roma, avviata con l'Atto Unico Europeo e completata con il Trattato di Maastricht, si è provveduto ad ampliare le competenze della Comunità prevedendo la possibilità di intraprendere “una politica nel settore dell'ambiente” (art. 3/k) e “misure in materia di energia, protezione civile e turismo” (art. 3/t). Rispetto al tema dei rapporti tra turismo e ambiente, il Trattato identifica delle priorità e delle linee di azione di grande rilevanza, quali ad esempio: protezione dei consumatori; politiche di trasporto; tutela della salute dei cittadini; tutela della qualità ambientale; tutela del patrimonio culturale e storico.

¹ Esercizio finanziario 2007 - Capitolo 864 “ Contributo per le spese di funzionamento e sviluppo dell'ENIT” per un importo di 49.290.549,00 euro - Capitolo 865 “Contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano” per un importo di 1.201.268,00 euro – Capitolo 866 “Contributo annuo al Club Alpino Italiano per l'assicurazione dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per la relazione e gestione di un centro di coordinamento delle attività del corpo stesso” per un importo di 449.446,00 euro – Capitolo 867 “contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano per le attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico” per un importo di 1.113.166,00.

La possibilità di adottare delle misure a favore del turismo autorizza ad assumere, nel quadro di altre politiche, misure di orientamento e di sviluppo in questo settore. Si applicano al turismo le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, alle piccole e medie imprese e alla politica regionale.

Nel corso degli anni, l'andamento dei flussi turistici ha fatto registrare una continua crescita. Nell'Unione Europea e nelle sue istituzioni, il turismo ha acquistato sempre più l'immagine di un'attività e di un fenomeno economico dall'importanza strategica per il conseguimento di numerosi obiettivi che sono alla base dell'esistenza dell'UE e delle sue politiche, nonché della sua volontà di costruire un'Europa migliore per le generazioni attuali e per quelle future.

Nell'ambito comunitario, quindi, viene conferita una grande importanza al turismo, che si rivela ben presto uno dei settori trainanti dell'economia nel mondo intero.

Il suo crescente peso economico giustifica perfettamente il fatto che le istituzioni europee si siano occupate del settore anche in assenza di una vera e propria base giuridica. La prima risoluzione del Consiglio in materia, in data 10 aprile 1994, riconosceva l'importanza del turismo ai fini dell'integrazione europea e invitava la Commissione a formulare proposte in merito. Si è proceduto ad adottare delle misure particolari a favore dei turisti, delle imprese e dei professionisti, nonché degli Stati e delle Regioni.

Il settore turistico, infatti, comprende una grande varietà di prodotti e di destinazioni, nonché diversi operatori pubblici e privati, dalle competenze molto decentrate, spesso a livello regionale e locale. Al settore è riconosciuto un considerevole potenziale per contribuire ad alcuni dei principali obiettivi dell'UE, quali lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e l'occupazione, a cui si aggiunge la coesione economica e sociale.

Questa crescente importanza economica del turismo nella Comunità europea è chiaramente illustrata nella comunicazione della Commissione intitolata "Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo"².

Da questo documento è utile estrapolare e mettere in evidenza alcuni passi significativi: "Nell'Unione Europea, il settore turistico comprende circa due milioni di imprese, soprattutto P.M.I., che contribuiscono per il 5 per cento sia al Pil che all'occupazione. Tali cifre variano dal 3 per cento all'8 per cento a seconda degli Stati membri".

Ovviamente tale impatto varia considerevolmente a seconda dei diversi Paesi europei.

Riconoscendo, quindi, il ruolo cruciale che il turismo svolge per l'economia dell'Unione Europea, la Commissione nel marzo del 2006 ha adottato una politica del turismo rinnovata³, con l'obiettivo principale di contribuire a "migliorare la concorrenzialità dell'industria europea del turismo e creare più posti di lavoro e di qualità migliore grazie alla crescita sostenibile del turismo in Europa a livello mondiale". La Commissione ha anche riconosciuto esplicitamente che "considerare la crescita e l'occupazione come il traguardo immediato va di pari passo con la promozione di obiettivi sociali e ambientali" ed ha annunciato la preparazione dell'Agenda europea 21 per il turismo⁴, basata sui risultati dei lavori del Gruppo per la Sostenibilità del

² Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, e al Comitato delle Regioni – Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo. COM/2001/0665 def.

³ Comunicazione della Commissione – Rinnovare la politica comunitaria per il turismo – Una *partnership* più forte per il turismo europeo. COM/2006/ 134 def. del 17/03/2006.

⁴ Comunicazione della Commissione – Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo. COM/2007/0621 def., Bruxelles 19/10/2007.

Turismo (GST) presentati nel rapporto “Azione per un turismo europeo più sostenibile”, pubblicato nel febbraio 2007.

Il quadro comunitario attuale per l’elaborazione delle politiche economiche, sociali ed ambientali, basate sulla *partnership* per la crescita e l’occupazione e sulla strategia per lo sviluppo sostenibile, favorisce la realizzazione degli obiettivi prefissati dalla suddetta “Agenda”, che consistono nel creare prosperità economica, coesione ed equità sociale, nonché tutela ambientale e culturale. Nel perseguire tali obiettivi si affrontano diverse tematiche inerenti al settore turistico, che comprendono prevalentemente: la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali; la riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti connessi al turismo al minimo dell’impiego di tali risorse e dell’inquinamento delle destinazioni turistiche, ovvero della produzione di rifiuti; la gestione del cambiamento a favore del benessere della comunità; la riduzione dell’effetto stagionale sulla domanda; la riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti connessi al turismo; la disponibilità da parte di tutti senza discriminazioni delle esperienze turistiche ed il miglioramento della qualità del lavoro nel settore turistico, anche affrontando la questione dell’occupazione illegale di cittadini dei Paesi terzi nel quadro della politica comunitaria sulle migrazioni. Un’altra azione necessaria, condizione fondamentale per uno sviluppo positivo del settore, è garantire la sicurezza sia per i turisti che per le comunità locali nelle quali vengono offerti i servizi turistici.

Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda ed affrontare le suddette tematiche serve un’azione coerente che può essere sostenuta da adeguate politiche pubbliche: gestione sostenibile delle destinazioni, integrazione dell’aspetto “sostenibilità” da parte delle aziende e sensibilizzazione dei turisti in merito a tale aspetto.

Con la comunicazione viene ufficialmente avviata e sostenuta un’Agenda a medio-lungo termine nella quale tutti gli interessati devono provvedere ad attuare le iniziative necessarie a potenziare il contributo delle prassi sostenibili per incrementare la concorrenzialità dell’Europa, quale destinazione turistica più interessante. La Commissione europea conta, tra l’altro, sul sostegno politico a tale iniziativa da parte delle altre istituzioni comunitarie e, nel 2011, presenterà la valutazione sui progressi compiuti verso questa direzione.

La normativa di maggior rilievo riguardante l’impiego di fondi comunitari nel settore del turismo è costituita dai seguenti regolamenti: regolamento CE n. 2081 del 1993 che ha disciplinato, sulla base del regolamento CE n. 2058 del 1988, l’impiego dei Fondi strutturali nel corso del periodo di programmazione 1994-1999; regolamento CE n. 1260 del 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo programmatico 2000-2006; regolamento CE n. 438 del 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260 del 1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali.

2.2. *Quadro normativo ed amministrativo italiano*

Il turismo costituisce senza dubbio uno dei settori nei quali si riscontra il maggior tasso di regionalizzazione, anche se occorre avvertire che il processo che ha portato alla piena attuazione della competenza legislativa delle Regioni ed al conseguente trasferimento delle corrispondenti funzioni amministrative a livello regionale e locale, non è stato né semplice né breve. La “storia” dell’intervento pubblico nel turismo è infatti stata in gran parte scandita dalle scelte del legislatore statale, che ha impresso un forte condizionamento sia ai modelli organizzativi, sia agli obiettivi e caratteri di tale intervento.

Ciò è innanzitutto stato l’effetto della scelta, effettuata dalla Costituzione del 1948, di inserire la materia “turismo ed industria alberghiera” nell’elencazione delle competenze

legislative regionali, tutte soggette (nella originaria versione dell'art. 117 Cost.) al rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale. E così, anche quando, a partire dagli anni '70, per effetto dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le competenze sono state effettivamente decentrate, la necessità per le Regioni di rispettare le leggi quadro statali ha determinato il mantenimento di una marcata uniformità e la conservazione in capo allo Stato di una serie di competenze e di strutture amministrative.

È altrettanto vero, tuttavia, che proprio dall'esperienza legislativa ed amministrativa regionale hanno tratto origine alcuni modelli organizzativi innovativi che solo successivamente – come è avvenuto, del resto, anche in molti altri settori – hanno trovato conferma e disciplina nella legislazione nazionale.

È quindi proprio dalle Regioni che, in tutti i momenti cruciali di riforma del settore turistico, è giunta la spinta propulsiva che ha indotto il legislatore statale ad intervenire.

Il quadro delle competenze è profondamente mutato in seguito alla riforma costituzionale del 2001 che, non inserendo la materia del turismo nell'elencazione delle competenze legislative né esclusive né concorrenti dello Stato, ne ha determinato il riconoscimento alle Regioni a titolo di competenza c.d. esclusiva o residuale (art. 117, comma 4, Cost.). Questo mutamento del titolo di competenza delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, fra l'altro con le sentenze n. 197 del 2003 e numeri 90 e 214 del 2006.

Nell'esaminare le questioni di costituzionalità sollevate da alcune Regioni nei confronti della legge quadro n. 135 del 2001, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 del 2003, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, essendo sopravvenuta in materia la competenza residuale delle Regioni e, con essa, la possibilità per le Regioni di sostituire con proprie leggi la normativa impugnata. La Corte costituzionale non ha, quindi, dichiarato illegittima la legge quadro sul turismo n. 135 del 2001 in considerazione della sua assenza di lesività per le Regioni, che possono decidere liberamente se applicarla o meno.

Secondo i più recenti indirizzi della Corte costituzionale, anche la competenza regionale più ampia, comunque, non esclude a priori la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.), secondo l'impostazione introdotta dalla sentenza n. 303 del 2003 (e più volte confermata in successive sentenze), in presenza di determinate condizioni di legittimazione della disciplina legislativa statale (e, perciò, dell'esercizio stesso della potestà legislativa ad opera dello Stato). Volendo sintetizzare e semplificare tali criteri, essi possono considerarsi: l'esigenza di un esercizio unitario di alcune competenze amministrative; una valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni da parte dello Stato, proporzionata e ragionevole, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità; il rispetto del principio di leale collaborazione nella disciplina e nell'esercizio delle competenze "attratte in sussidiarietà" al livello statale.

In realtà l'attuale situazione di solo parziale e limitata autonomia finanziaria delle Regioni dimostra come allo Stato debba essere tuttora riconosciuto – almeno in via transitoria, e sino alla piena attuazione del federalismo fiscale – un rilevante ruolo di impulso ed indirizzo nei settori economici che, come quello turistico, rappresentano una porzione relevantissima del Pil nazionale; in tal senso la Corte costituzionale ha sottolineato come "la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura" (sent. 88 del 2007).

Lo Stato e le Regioni hanno concluso importanti accordi, che hanno condotto, nella sostanza, ad un esercizio "congiunto" di competenze normative su numerosi e rilevanti profili

concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all'uno o all'altro livello. Il sistema degli accordi e delle intese ha così consentito di superare situazioni di *impasse* e di interpretare in senso conforme alla Costituzione molte disposizioni normative precedenti alla riforma, che assegnavano al legislatore statale l'esercizio esclusivo di poteri normativi o di indirizzo.

L'esigenza di un più stretto raccordo tra i diversi livelli di governo aveva spinto il legislatore all'istituzione di un'apposita sede istituzionale, ossia il Comitato nazionale del turismo, con il compito di promuovere il coordinamento: dei provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta, l'industria e l'economia turistica complessivamente intese, anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei Ministri, tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; degli interventi di infrastrutturazione con valenza sul sistema turistico; delle iniziative di promozione turistica all'estero, poste in essere dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Negli intenti del legislatore, il Comitato nazionale si configurava dunque come la cabina di regia del turismo: un organo non pletorico, ma tale da garantire, comunque, la partecipazione al processo decisionale dei più importanti attori istituzionali.

L'istituzione del Comitato, tuttavia, è stata particolarmente sofferta.

Dopo la pubblicazione della sentenza n. 214 del 2006 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12, del DL n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 80 del 2005, nella parte in cui prevedeva l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Comitato nazionale per il turismo, è stato costituito, con dPCM 28 luglio 2006, un nuovo organo definito Comitato delle Politiche Turistiche, a preminente composizione regionale e delle Associazioni di categoria.

Se, come detto, la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, ha determinato il definitivo passaggio della materia "turismo" dalla competenza concorrente a quella esclusiva/residuale delle Regioni (conclusione fin da subito avvalorata dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza costituzionale), resta pur sempre rilevabile, ancor oggi, un ruolo dell'Amministrazione statale in questo settore materiale (anche in relazione alla giurisprudenza costituzionale).

Il DL n. 35 del 2005 e la legge di conversione, inoltre, hanno trasformato l'ENIT in Agenzia nazionale del turismo: tale trasformazione, che sembrava mirare alla realizzazione di una nuova struttura al servizio della pubblica amministrazione non solo statale ma anche regionale e locale, mantiene comunque il nuovo organo strettamente collegato al governo centrale; infatti, non solo si rimette ad un regolamento governativo di delegificazione, seppur adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la determinazione dell'organizzazione dell'Agenzia ma si prevede, altresì, la sottoposizione dell'organo turistico al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attività produttive (ora demandati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con la sentenza n. 88 del 2007 la Corte costituzionale, pur richiedendo un maggiore coinvolgimento delle Regioni, non esclude né la legittimità di un intervento normativo statale in questa materia, seppur giustificato dal principio di sussidiarietà, né esclude la rilevanza di una politica nazionale del turismo.

Va però ricordato che, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, Cost., le competenze delle Regioni possono assumere anche rilevanza internazionale, potendo pertanto le stesse svolgere quelle attività promozionali dell'immagine turistica all'estero che restano compito fondamentale dell'Agenzia nazionale del turismo, ma si può altresì significare che le Regioni, coordinandosi